

Indennità di fine mandato: no all'accantonamento in conto residui

Scritto da Interdata Cuzzola | 15/03/2021

Non è corretto l'operato del Comune che accantona in conto residui l'indennità di fine mandato del Sindaco: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 27/2021/PRSE, depositata lo scorso 10 marzo.

Ed infatti, tale modalità di contabilizzazione non risulta conforme ai principi contabili in quanto detta indennità va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all'allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del Decreto Legislativo n. 118/2011, secondo cui "anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "*fondo spese per indennità di fine mandato del ...*"; su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.